



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DELL'AREA SERVIZI ANAGRAFICO CERTIFICATIVI E REGOLAZIONE DEL
MERCATO

Oggetto: Avvio del procedimento di cancellazione dei domicili digitali (posta elettronica certificata) dell'impresa non attivi o non validi (revocati, inesistenti, PEC di professionista) ex art. 16, commi 6 e 6-ter, del D.L. n. 185/2008 e ss.mm.ii. e art. 5, commi 1 e 2, del D.L. n. 179/2012 e ss.mm.ii..

IL CONSERVATORE
DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

visti l'art. 16, commi 6 e 6-ter, del D.L. n. 185/2008 e ss.mm.ii. e l'art. 5, commi 1 e 2, del D.L. n. 179/2012 e ss.mm.ii., che impongono, rispettivamente, alle società e alle imprese individuali, di iscrivere nel registro delle imprese il proprio domicilio digitale;

considerato, in particolare, che le norme suddette stabiliscono che il Conservatore del Registro delle imprese che rilevi un domicilio digitale dell'impresa inattivo, chieda all'impresa medesima di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni, decorsi i quali procede, salvo opposizione, con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal Registro delle imprese;

atteso che non può, peraltro, essere data attuazione alla previsione di assegnare d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale, non essendo stato ancora erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio il necessario servizio;

vista la Direttiva del 13/7/2015 emanata dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro della Giustizia, la quale prevede che:

- gli indirizzi PEC non attivi debbano essere "cancellati" dal Registro delle imprese;
- l'indirizzo PEC deve essere univocamente ed esclusivamente riconducibile alla posizione di un'unica impresa e che, nel caso in cui l'impresa si sia avvalsa di un indirizzo riconducibile a professionista, l'ufficio invita l'impresa interessata a presentare domanda d'iscrizione di un nuovo indirizzo PEC entro un termine non superiore a dieci giorni, decorso il quale procede alla cancellazione dell'indirizzo in questione;

considerato che Infocamere S.C.p.A., grazie all'incrocio dei dati con il data base INI-PEC, è in grado di fornire gli elenchi delle imprese con sede iscritta presso le province di competenza del

Registro delle imprese di Riviera di Liguria, evidenziando le anomalie riscontrate (indirizzi PEC revocati, non validi, di professionista, ecc.);

valutato che le anomalie riscontrate negli indirizzi PEC trasmessi da Infocamere S.C.p.A. sono classificabili nelle ipotesi sopra descritte e che sussistono pertanto i motivi per avviare il procedimento di cancellazione dal Registro delle imprese dei domicili digitali non validi, così come disposto dalle norme e dalla Direttiva sopra richiamata;

considerato l'elevatissimo numero di procedimenti da avviare (2.006), che non sarebbero gestibili con la modalità "ordinaria" di notifica (anche stante l'impossibilità di provvedervi tramite PEC proprio a causa dell'inadempienza da parte delle stesse imprese destinatarie del provvedimento);

visto l'art. 8 della legge 241/1990, il quale prevede che qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale dell'avvio del procedimento non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione possa provvedere mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima;

vista, inoltre, la legge n. 69 del 18 giugno 2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione on line sul sito istituzionale e preso atto che l'albo camerale è "on line" e consultabile in un'apposita sezione del sito internet della CCIAA Riviera di Liguria;

valutato, alla luce delle considerazioni sopra illustrate e delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, che la pubblicazione sull'albo camerale della comunicazione di avvio del procedimento per un congruo periodo di tempo, previsto in trenta giorni, consenta di diffondere ampiamente la notizia delle procedure avviate dall'ufficio e costituisca, pertanto, nel caso di specie e in considerazione delle peculiarità già evidenziate, valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 Legge n. 241/1990,

DETERMINA

di dare avvio al procedimento di cancellazione, ai sensi degli artt. 16, comma 6-ter, del D.L. n. 185/2008 2012 e ss.mm.ii. e dell'art. 5, comma 2, del D.L. n. 179/2012 e ss.mm.ii., dei domicili digitali non attivi o non validi (revocati, inesistenti, del professionista) individuati dall'Ufficio del Registro delle imprese sulla base di elenchi forniti da Infocamere S.C.p.A.;

di dare comunicazione dell'avvio del suddetto procedimento mediante pubblicazione per trenta giorni nell'albo camerale on line, ai sensi dell'art. 8 c. 3 della legge 241/1990;

di pubblicare, con le stesse modalità e per le stesse finalità, in allegato alla comunicazione di avvio del procedimento, anche l'elenco delle imprese destinatarie della notificazione;

INVITA

le imprese destinatarie del provvedimento, come sopra individuate, a provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nell'albo camerale;

DISPONE

l'efficacia immediata della presente determinazione;

di procedere alla pubblicazione per trenta giorni della presente determinazione nell'Albo camerale informatico di questa Camera di Commercio, ai sensi dell'art. 32 Legge n. 69/2009.

**IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
(Dr.ssa Costantina de Stefano)
firma digitale**